

All'Ente Nazionale di previdenza
ed assistenza veterinari (ENPAV)
presidenza@enpav.it

e p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
RGS – I.G.F. – Ufficio VIII
ufficiocoordinamento.ragionieregenerale@mef.gov.it

C.d.g. 13.07
Classificazione: VET-L-96/VET-L-97
Allegati:

OGGETTO: **ENPAV** - Ente Nazionale di previdenza e assistenza veterinari – Delibera n. 6 dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, adottata nella seduta del 25 luglio 2020, concernente modifiche allo Statuto ed al Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci elettivi.

Con note prot. n. 0056646 e n. 0056647 del 27.8.2020, codesto ENPAV ha trasmesso, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 509/1994, una copia autentica dell'atto notarile concernente la deliberazione n. 6 assunta dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, nella seduta del 25 luglio 2020, avente ad oggetto le modifiche allo Statuto e al Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci elettivi. Risultano allegate una memoria introduttiva, i testi normativi a fronte e due pareri legali che codesto Ente ha ritenuto di acquisire per supportare le iniziative adottate.

Secondo quanto dichiarato da codesto Ente, le principali modifiche dello Statuto riguardano il superamento del meccanismo elettorale delle liste contrapposte a favore del sistema di liste concorrenti tra loro -al cui interno sono previste quote proporzionali garantite alla componente libero professionale e alla componente rappresentativa della sanità pubblica- e l'aumento del numero dei mandati degli organi statuari, anche se non consecutivi.

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze (rif.: nota MEF n. 26241 dell'8.2.2021), in merito alle modifiche dello **Statuto** sottoposte, si rappresenta quanto segue.

Articolo 10 (Durata in carica) comma 1: prevede che *“I componenti l'Assemblea Nazionale dei Delegati durano in carica cinque anni e sono eleggibili nella medesima carica per non più di quattro mandati anche se non consecutivi”*. Con tale previsione, viene aumentato da tre a quattro, il numero dei mandati elettorali quinquennali espletabili *“nella medesima carica”* da ciascun componente dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, per un periodo potenziale di 20 anni in tale carica, salvo eventuale ulteriore periodo quale componente di altro organo statuario. A tale riguardo, si rileva che l'aumento del numero dei mandati dell'Assemblea si muove in direzione opposta rispetto alla necessità di evitare il consolidamento (in questo caso pluridecennale) di posizioni di potere e garantire il necessario ricambio generazionale e l'avvicendamento democratico nelle cariche. In merito, il covigilante Ministero dell'economia evidenzia l'opportunità di *“considerare un maggiore avvicendamento dei*

componenti degli organi di governo in linea con i principi di efficienza, trasparenza e rotazione degli incarichi” segnalando che la proposta appare come “una decisione degli organi attuali, sostanzialmente, in favore di un prolungamento delle proprie cariche e, pertanto, (...) sarebbe opportuno prevedere che il nuovo limite dei mandati non trovi applicazione per quelli attualmente in corso, al fine di evitare un’ipotesi di auto proroga da parte degli organi in carica”. Pertanto, la modifica non può essere assentita, anche tenuto conto di quanto di seguito rilevato in relazione all’art. 34 del testo statutario.

Anche l’inserimento dell’ultimo periodo del **comma 2**, dell’art. 10, che dispone: *“Qualora la sostituzione intervenga dopo due anni, sei mesi e un giorno dall’inizio del mandato, il mandato medesimo non viene considerato nel computo complessivo dei mandati ricoperti dalla medesima persona”*, desta perplessità in quanto sembra lasciar spazio ad eventuali comportamenti elusivi delle norme statutarie laddove il componente che ha raggiunto il limite massimo dei mandati prescritti possa artificialmente dimettersi prima della scadenza, per non far computare il proprio mandato, seppure espletato per più della metà. Al riguardo, il MEF osserva che *“il suddetto periodo, da un punto di vista temporale, comunque potrebbe agevolare la possibilità di espletamento dell’incarico per un numero più elevato di anni rispetto alla durata massima prevista, vanificando l’apposizione di un limite statutario al numero dei mandati, rilevando ancor di più le osservazioni sopra evidenziate in merito all’ampliamento del predetto numero dei mandati. Quanto sopra rappresentato si estende anche ai componenti del CdA e del CS”*. Semmai, la previsione normativa potrebbe prevedere il mancato computo laddove la sostituzione avvenga “prima” e non “dopo” un certo periodo di svolgimento del mandato. Il comma in esame pertanto non può essere assentito così come le analoghe previsioni inserite in altri articoli (art. 13, art. 21, art. 24 e art. 26) del testo statutario.

Articolo 12 (Norme comuni per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Presidente): in tale articolo viene precisato il meccanismo elettorale del sistema per liste concorrenti in sostituzione di quello per liste contrapposte. Al riguardo, si esprimono perplessità in merito all’ultimo periodo del **comma 3**, laddove è inserita la frase: *“Le elezioni si considerano valide anche nel caso di presentazione di una sola lista, ove questa abbia raggiunto il 50% più uno dei voti spettanti”*, in quanto l’assenza di un confronto tra liste contrapposte quantomeno dovrebbe comportare, come contrappeso, la previsione di una maggioranza qualificata, che se non altro garantisca una maggiore partecipazione e quindi il pluralismo nella rappresentanza degli interessi della categoria. Al di là di tale osservazione, si rappresenta comunque che il meccanismo incentrato su un Consiglio di Amministrazione e un Collegio sindacale che sono espressione di un’unica lista elettorale -visto che alla lista maggioritaria sarebbero attribuiti tutti i posti- non garantisce la rappresentanza delle minoranze nei suddetti organi a prescindere dal *quorum* raggiunto dalla lista. Al riguardo, il covigilante MEF rappresenta che la previsione appare *“in contrasto con il principio introdotto delle liste concorrenti e con il principio della rappresentatività previsto dallo stesso Statuto e Regolamento”*. Il sistema attuale, infatti, prevede opportunamente la rappresentanza all’interno del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di componenti appartenenti alla lista risultata di minoranza in quanto seconda classificata. Si ritiene dunque più coerente con la finalità di garantire il pluralismo e la tutela delle rappresentanze e delle minoranze -nell’ottica di una maggiore aderenza ai principi di democraticità e di rappresentatività che devono sottendere ai meccanismi elettorali- la previsione, quale presupposto e condizione minima per lo svolgimento delle elezioni, della *“presentazione di almeno due liste concorrenti”* per le candidature nei diversi organi.

Sia nel presente comma, sia nell’**art. 1 comma 3 del Regolamento elettorale**, si fa riferimento ad una *“componente veterinaria libero professionista”* e ad una *“componente veterinaria pubblica”* per la quale gli elettori devono esprimere la preferenza, ma non vengono indicati i criteri e le modalità per stabilire l’appartenenza all’una o all’altra “componente”, né a chi spetti tale accertamento, ancorché l’indicazione per l’una o per l’altra sia necessaria per individuare gli eletti sulla base di tale appartenenza. Si evidenzia ancora che le componenti veterinarie “pubbliche” ricomprendono varie sottocategorie non facilmente omologabili e che la disposizione pertanto deve essere integrata in quanto così formulata è fonte di dubbi interpretativi/applicativi e dunque di contenzioso, oltre ad apparire non inclusiva di talune aree professionali (es. liberi professionisti convenzionati con il SSN secondo l’apposito ACN, incarichi a progetto, incaricati di pubblico servizio presso il SSN).

La modifica al **comma 4** secondo cui sono eletti *“i candidati facenti parte della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze per le rispettive cariche, nel rispetto della rappresentatività delle componenti veterinarie libero professionale e pubblica”*, prevede che le nomine dei componenti dei suddetti organi statutari avvengano solo nell’ambito della lista vincente, escludendo una qualsiasi rappresentanza da parte di candidati appartenenti alle altre liste. Al riguardo, si rappresenta che in enti similari vigilati si sono verificate vicende negative connesse al mancato pluralismo nella composizione degli organi e che ha indotto di recente il Sottosegretario di questa Amministrazione, in audizione dinanzi alla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ad indicare quale elemento di criticità la circostanza che i membri del CIG e del CDA fossero *“espressione di un’unica lista elettorale, alla quale vengono attribuiti tutti i posti disponibili, segnalando dunque una forte esigenza di garantire una rappresentanza delle minoranze negli organi di amministrazione dell’ente, che consenta di diversificare gli interessi che promanano dalle varie competenze professionali degli iscritti”*. Quindi la previsione deve essere adeguata.

In relazione alla verifica della rappresentatività tra gli esponenti della componente veterinaria libero-professionale e di quella pubblica, inserita al **comma 5**, si evidenzia, come rilevato dal MEF, che né dal testo statutario, né dalla relazione che accompagna i provvedimenti in esame, si evincono i criteri della suddetta ripartizione; pertanto, il testo richiede integrazioni e precisazioni in proposito.

Nel **comma 7**, viene introdotta la previsione che *“il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla sua proclamazione elegge tra i suoi componenti, con la maggioranza semplice dei voti, il Vice Presidente ed il componente del Comitato Esecutivo”*. Al riguardo, si rileva che in base al nuovo metodo elettivo, il Vice Presidente non sarebbe espressione dell’Assemblea, bensì del solo CdA che lo elegge a maggioranza semplice. Nello specifico, si evidenzia che tale modifica, di cui non vengono esplicitate le motivazioni, appare asistemica rispetto al nuovo impianto delle elezioni per liste contrapposte.

Articolo 13 (Composizione e nomina), **Articolo 21** (Composizione e nomina), **Articolo 24** (Elezione e durata in carica del Presidente) e **Articolo 26** (Elezione e durata in carica del Vice Presidente): negli articoli indicati, si prevede l’aumento del numero dei mandati quinquennali, da due a tre, per i membri del Consiglio di Amministrazione, per quelli del Collegio sindacale, per il Presidente e per il Vice Presidente, con la precisazione *“anche se non consecutivi”*. A tale riguardo, nel richiamare le medesime osservazioni riportate per l’articolo 10, comma 1, si precisa che la possibilità di una permanenza eccessivamente protratta nel tempo all’interno degli organi di governo e controllo, oltre a non rispondere a fisiologici parametri di rotazione delle cariche rappresentative, non è nemmeno coerente con le esigenze di efficienza e trasparenza gestionale. Anche per questi articoli, si segnala l’introduzione della disposizione inerente il mancato computo del mandato elettorale in caso di sostituzione del componente *“dopo”* due anni, sei mesi e un giorno dall’inizio del mandato, per cui valgono i rilievi formulati al precedente art. 10, comma 2.

Inoltre, il covigilante MEF, in relazione alla composizione del Collegio sindacale di cui all’**articolo 21, comma 1**, con riferimento ai tre membri scelti dall’Assemblea nazionale, segnala *“l’opportunità di prevedere adeguati requisiti di professionalità, necessari allo svolgimento dei compiti del Collegio sindacale, individuandoli anche al di fuori della categoria e, in ogni caso, preferibilmente tra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali. Appare altresì utile rappresentare, ai fini di un’adeguata garanzia di separazione e indipendenza tra funzioni di amministrazione e di controllo, che venga considerata dall’ENPAV la possibilità di prevedere che i soggetti che abbiano espletato già la funzione di componente nel Collegio dei Sindaci possano essere eletti nell’organo di amministrazione solo dopo la decorrenza di un determinato intervallo temporale dalla cessazione della carica nell’organo di controllo e, analogamente, nel caso inverso di soggetti cessati dall’organo di amministrazione che assumono successivamente la carica di componenti nel Collegio sindacale”*. Il MEF evidenzia inoltre *“la necessità che al punto quattro del medesimo articolo sia aggiunto, in materia di controllo, il riferimento al decreto legislativo n. 123/2011”*.

Articolo 31 (Indennità) **comma 1**, il covigilante Ministero dell’economia in relazione a tale articolo *“non ritiene assentibile la proposta di estendere l’indennità di presenza agli ulteriori casi quali quelli elencati dalla*

lettera a), lettera d), ed alla lettera e) del suddetto comma, in quanto detta estensione, oltre a comportare ulteriori costi per l'Ente, appare ascrivibile a motivazioni di carattere non necessario ai fini istituzionali dell'Ente".

Articolo 34 (Requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale): è inserito il **comma 4** che prevede: "Per coloro che sono in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche allo Statuto deliberate dall'Assemblea Nazionale dei Delegati del 25 luglio 2020, il computo del numero di mandati di cui ai precedenti articoli 10, 13, 21, 24 e 26 si effettua dal mandato in cui è stato introdotto nello Statuto per la prima volta il limite stesso dei mandati nella medesima carica, ossia dalle elezioni relative al mandato 2012/2017". Tale disposizione indica la decorrenza del computo dei mandati complessivi, precisando che per gli organi in carica il computo dei mandati decorre da quando è stato introdotto per la prima volta il limite numerico, ossia dal mandato 2012/2017. Al riguardo, nell'evidenziare che "coloro che sono in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche allo Statuto [...]", sono al contempo i destinatari delle disposizioni che ampliano il numero dei mandati e quindi se ne avvantaggiano, si evince che, con tale previsione, i componenti degli organi attuali godrebbero di una posizione di assoluto privilegio rispetto agli altri candidati, motivata dall'esigenza di beneficiare dell'esperienza da essi maturata. Al riguardo, nel sottolineare che la competenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali demandate a codesto Ente deve risiedere, nell'interesse di tutti gli iscritti, nell'efficace ed efficiente organizzazione della tecno struttura, si rappresenta che la proposta deliberata appare irragionevole e solo strumentale al prolungamento del mandato di coloro che siedono attualmente nelle cariche dell'ente; peraltro, riconosce benefici diretti a coloro che l'hanno adottata e ciò in contrasto con un principio di carattere generale secondo cui gli organi deliberanti non possono stabilire il prolungamento del proprio mandato. Pertanto, nell'ottica di un maggior avvicendamento in seno agli organi statutari e al fine di evitare il consolidamento di posizioni di potere, il comma 4 non può essere assentito.

In relazione al **Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci elettivi**, con cui sono state adottate disposizioni di dettaglio attuative dello Statuto, si precisa quanto segue:

Articolo 1 (Presentazione delle candidature) **comma 2**: si rimanda alle osservazioni formulate per le analoghe previsioni di cui all'art. 12, comma 3 della Statuto.

Articolo 8 (Proclamazione alla carica di Consigliere di Amministrazione) **comma 1**: nel quale viene specificato che "sono eletti Consiglieri i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata in rappresentanza della componente veterinaria libero professionale e i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della medesima lista in rappresentanza della componente veterinaria pubblica"; al riguardo, si fa rinvio alle osservazioni sopra formulate per l'art. 12, commi 3, 4 e 5 dello Statuto.

Tutto ciò considerato, la Delibera n. 6 dell'Assemblea Nazionale dei Delegati dell'ENPAV, adottata nella seduta del 25 luglio 2020, concernente modifiche allo Statuto ed al Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci elettivi, non può essere assentita.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI

FC